

## Cassazione civile, sez. VI 21/12/2010 n. 25902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO	Bruno	-	Presidente	-
Dott. STILE	Paolo	-	Consigliere	-
Dott. LA TERZA	Maura	-	rel. Consigliere	-
Dott. MAMMONE	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. ZAPPIA	Pietro	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato SEVERINI GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA LUISA TESTINO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SEAT PAGINE GIALLE SPA in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato CELEBRANO GIULIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIFIRO' Salvatore, STEFANO BERETTA, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la [sentenza n. 858/2](#) 009 della CORTE D'APPELLO di TORINO dell'8.7.09, depositata l'11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la controricorrente l'Avvocato Giulio Celebrano che si riporta agli scritti;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI COSTANTINO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

### FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello di Torino, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta dalla Seat Pagine Gialle spa avverso il decreto ingiuntivo con cui l'agente P.P. aveva chiesto la somma di Euro 7.676,57 a titolo di indennita' di preavviso in relazione al rapporto di agenzia intercorrente tra le parti e dal quale il P. aveva rassegnato le dimissioni il 22.5.2007, dichiarando pero' di voler prestare l'attivita' lavorativa durante il preavviso, cosa non accettata dalla preponente, che aveva comunicato di avvalersi della facolta' di cui all'art. 9 dell'AEC 20.3.2002. La Corte territoriale si fondava sull'art. 9 del citato AEC il quale prevede che "la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso puo' rinunciare, in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione"; la parte che subisce il recesso, affermava la Corte, puo' dunque rinunciare al proprio diritto al preavviso, giacche' questo e' previsto proprio nell'interesse della parte receduta;

Letto il ricorso della parte soccombente con un motivo e il controricorso della Seat;

Rilevato che con l'unico motivo si denunzia violazione degli artt. [1750](#) e [1362 cod. civ.](#) perche' nella mail di dimissioni inviata egli aveva chiaramente comunicato di voler lavorare nel periodo di preavviso, di talche' la Seat avrebbe dovuto consentire di lavorare il preavviso ovvero non accettare le dimissioni si tratterebbe quindi di accettazione non conforme alla proposta; Letta la relazione resa [ex art. 380 bis cod. proc. civ.](#) di manifesta infondatezza del ricorso; Rilevato infatti che l'[art. 1750 cod. civ.](#) disciplina l'obbligo di chi rassegna le dimissioni di concedere il preavviso, e nulla dice in relazione alla parte che subisce il recesso, mentre il citato art. 9, comma 6 dell'AEC regola la posizione di quest'ultimo, consentendogli di rinunciare al periodo di preavviso posto proprio a suo favore. Di fronte a questa facolta' riservata al non recedente, chi presente le dimissioni non ha la possibilita' di opporsi, quale che sia la volonta' espressa nell'atto di dimissioni (a meno che cio' costituisca una vera e propria condizione cui le dimissioni vengono subordinate, il che pero' e' stato escluso dai Giudici di merito con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici) pena la completa inutilita' della disposizione dell'AEC, la quale peraltro tutela il dimissionario solo nel senso che la controparte deve tempestivamente comunicare (entro 30 giorni) di voler rinunciare al preavviso; non vi e' dunque un diritto della parte recedente a "lavorare durante il periodo di preavviso".

Ritenuto che cio' e' confermato dalla giurisprudenza di questa Corte per i casi in cui il preponente non comunichi tempestivamente di voler rinunciare al preavviso, essendosi affermato (Cass. n. 3190 del 07/10/1975) che "L'art 8 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 secondo cui la ditta (preponente) puo' rinunciare al preavviso da parte dello agente o rappresentante, deve intendersi, nel contesto della disposizione in cui e inserita, nel senso che tale facolta' possa essere esercitata dalla ditta preponente al momento in cui essa abbia ricevuto la comunicazione del recesso da parte dell'agente, il quale abbia manifestato la volonta' di avvalersi del periodo di preavviso: ne consegue che, nell'ipotesi in cui la ditta preponente non abbia esercitato la facolta' anzidetta e il periodo di preavviso abbia iniziato il suo decorso, la mancata esecuzione del contratto da parte della ditta stessa configura una situazione analoga a quella prevista per il caso in cui una delle parti receda dal contratto senza preavviso e, percio', la ditta e tenuta a corrispondere all'agente o rappresentante dimissionario l'indennita' sostitutiva del preavviso, corrispondente al periodo di preavviso non compiuto".

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 oltre mille/00 Euro per onorari oltre spese generali Iva e CPA. Cosi' deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010